



Camera di Commercio
Cuneo



IL RUOLO DEL GARANTE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI PROTESTI

Utilizzo di informazioni non più presenti nel Registro informatico dei protesti (REPR)

Il caso: l'interessato richiede un finanziamento ma risultano ancora protesti in banche dati di finanziarie e/o banche nonostante non siano più presenti nel Registro informatico dei protesti

- Il Garante prevede che un **protesto cancellato** è come se non fosse mai esistito: è il cd. **diritto all'oblio**. Il protesto, se non cancellato prima per avvenuto pagamento, per illegittima/erronea levata o per avvenuta riabilitazione, è automaticamente cancellato dal Registro informatico dei protesti trascorsi 5 anni dalla registrazione (art. 3 L. 480/95);
- solo le CCIAA sono preposte ufficialmente alla tenuta del registro (Registro Informativo dei Protesti – REPR) che dà pubblicità al protesto e all'aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute.

Quindi:

se un soggetto è inserito nel REPR, è protestato
se un soggetto NON è inserito nel REPR, NON è protestato

- alle risultanze della CCIAA devono adeguarsi (cioè cancellare i dati eventualmente in possesso) **tutti i soggetti**.

N.B. la conservazione per motivi contabili (art. 2220 cc: 10 anni) non giustifica il loro utilizzo per motivi diversi (combinato disposto art. 11 D.lgs 196/03).

Modalità di coinvolgimento del Garante

Ricorso al Garante del trattamento dei dati personali (art. 147 D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) può essere presentato:

dopo essersi rivolti, infruttuosamente, all'ente titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice;

in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile (presupposti simili al ricorso ex art. 700 cpc) prescindendo dalla preventiva richiesta al titolare del trattamento

D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Art. 8 - (Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
 - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
 - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 147 - (Presentazione del ricorso al GARANTE)

1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
 - a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
 - b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
 - c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
 - d) il provvedimento richiesto al Garante;
 - e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
 - a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
 - b) l'eventuale procura;
 - c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e' unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e' autenticata. L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla normativa vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita' relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp)

per informazioni sul trattamento e la protezione dei dati personali, segnalazioni, reclami, quesiti, assistenza nelle procedure e nei rapporti con il Garante, richieste di documentazione e materiale informativo.

orari: lunedì - venerdì ore 10-13

contatti: sede: piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA

- telefono: (+39) 06.696771 / 06.696772917 – fax 06.696773785

- e-mail: urp@garanteprivacy.it

- posta certificata: urp@pec.gdpd.it

gennaio 2013